Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

Regione Veneto

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980, n. **519.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Salerno alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto tributario della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno del 17 luglio 1979 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di contabilità di Stato dell'Università di Napoli;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli dell'8 ottobre 1979 e del 19 novembre 1979 con le quali si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di contabilità di Stato dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di diritto tributario dell'Università di Salerno risulta attualmente ricoperto dal dott. Agostino Pisani e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di contabilità di Stato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto tributario della facoltà di economia e commercio dell'Università di Salerno con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, è attribuito, unitamente al titolare dott. Agostino Pisani, alla cattedra di contabilità di Stato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980, n. **520.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Palermo alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1976, n. 584, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto commerciale 1° della facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina del 27 marzo 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di diritto commerciale della Università stessa al fine di sopperire alla carenza di organico di assistenti e per far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo del 24 maggio 1979 e del 29 novembre 1979 che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto commerciale dell'Università di Messina;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di diritto commerciale 1° dell'Università di Palermo risulta attualmente ricoperto dal dott. Vincenzo Correnti e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto commerciale 1° della facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1976, n. 584, è attribuito, unitamente al titolare dott. Vincenzo Correnti, alla cattedra omonima della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* **42**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980, n. **521.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, n. 1352, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di magistero dell'Università di Salerno;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno del 28 giugno 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna dell'Università medesima al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di magistero della Università di Salerno del 23 ottobre 1979 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di magistero dell'Università di Salerno risulta attualmente ricoperto dal dott. Luigi Kalby e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia della suddetta Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di magistero dell'Università di Salerno con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, n. 1352, è attribuito, unitamente al titolare dott. Luigi Kalby, alla cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* **41**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **522.**

Annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 443, concernente il trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Salerno alla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 443, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1979, registro n. 67, foglio n. 192, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 19 settembre 1979, con il quale è stato trasferito, unitamente al titolare dott. Francesco Paolo Rizzi, il posto di assistente ordinario, assegnato, per trasferimento, con decreto ministeriale 31 ottobre 1969 alla cattedra di storia moderna della facoltà di lettere e filosofia della Università di Salerno;

Considerato che il posto occupato dal dott. Rizzi era un posto convenzionato e, pertanto, alla data del trasferimento, ai sensi dell'art. 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, era stato soppresso e lo stesso assistente è stato inquadrato in soprannumero, nel ruolo degli assistenti, a decorrere dal 23 novembre 1977 con decreto rettorale 31 marzo 1978 e di conseguenza non poteva essere applicato per il trasferimento l'art. 1, comma primo, della legge n. 34 ma bensì l'art. 1, comma secondo, della stessa legge n. 34;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 443, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1979, registro n. 67, foglio n. 192, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 19 settembre 1979, con il quale è stato trasferito, unitamente al titolare dott. Francesco Paolo Rizzi, il posto di assistente ordinario, dalla cattedra di storia moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno alla prima cattedra di storia contemporanea (2° corso sdoppiato) della facoltà di magistero dell'Università di Roma, è dichiarato nullo e privo di ogni effetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980, n. **523.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Verga », in Catania.

N. 523 Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Verga », in Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1980
Registro n. 14 *Beni culturali, foglio n.* 171

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1980.

Nomina di un componente del comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Viste le leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1977, registro n. 14, foglio n. 231, con il quale è stato ricostituito per un triennio il comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui all'art. 41 della citata legge n. 6;

Considerato che del predetto comitato fa parte, come membro di diritto, il direttore generale delle miniere;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1980, registro n. 3 Industria, foglio n. 114, con il quale l'ing. Silvano Santini, dirigente generale, è stato preposto, quale titolare, alla Direzione generale delle miniere, a decorrere dal 1° febbraio 1980;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° febbraio 1980 l'ing. Silvano Santini, direttore generale delle miniere, è chiamato a far parte, quale membro di diritto, del comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1980
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 235

(7602)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani, in Bergamo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Reggiani di Bergamo;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 15 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 1° agosto 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 2 agosto 1979, 6 dicembre 1979 e 20 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 maggio 1977 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani di Bergamo, è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8138)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ciravegna F.lli & C. S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di cento sacchi di caffé (v. d. 0901), di origine e provenienza Costa Rica, la ditta Ciravegna F.lli & C. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di $ 9.729 di cui al mod. *B*-Import n. 3998717 rilasciato dal Banco di Roma in data 27 marzo 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 5 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di giorni nove rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » con nota n. 706606 del 10 settembre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame si rileva che il tardivo perfezionamento dell'operazione sarebbe stato causato dal prolungamento dei tempi di scarico della merce, giunta in porto il 15 aprile 1975, cioè dodici giorni prima della scadenza dell'impegno valutario;

Considerato che la ditta, invitata dall'Ufficio italiano dei cambi con lettere in data 13 dicembre 1977 e 2 giugno 1978 a provare tale circostanza non ha ritenuto di dover trasmettere alcuna documentazione, per cui la elencata motivazione non può essere considerata idonea ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ciravegna F.lli & C. mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5% di $ 9.729 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1980

p. *Il Ministro*: PALLESCHI

(7540)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Cagliari la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato industriale di Macchiareddu-Grogastu:

Rumianca sud;

Tombinatura del rio Mangioli nel comune di Capoterra;

ampliamento ospedale oncologico;

b) nell'agglomerato industriale di Sarroch:

completamento degli impianti della Saras;

completamento degli impianti della Saras-Chimica;

completamento degli impianti della Italproteine;

fognatura con rete idrica con relativo impianto di depurazione del comune di Sarroch,

sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 12 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979, 3 dicembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione per ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8141)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

Metallotecnica S.p.a., metalmeccanica;

stabilimento Alsar S.p.a., settore metallurgico;

Ammi Sarda S.p.a., settore piombo e zinco;

Euroalluminia S.p.a., produzione alluminio;

Consal S.p.a., lavorazione alluminio;

Officine F.lli Medda, settore metalmeccanico, asse mediano viario, asse viario di scorrimento esterno lotto 1°, infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, alimentazione elettrica dello stabilimento Euroalluminia, opere portuali e marittime del genio civile,

sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 12 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979, 3 dicembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione per ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8143)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 della legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: SIR, strada di allacciamento alla statale n. 131 dell'agglomerato industriale, primo acquedotto industriale del Cighinas, prima opera di presa acqua mare raccordo ferroviario fra la frazione FF.SS. di Porto Torres e l'agglomerato industriale, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 13 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979, 3 dicembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione per ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8142)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 705, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

1) Snia Viscosa;
2) filati industriali;
3) acquedotto - 1° lotto;
4) acquedotto - 2° lotto;
5) rete idrica - 1° lotto;
6) ristrutturazione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione e della rete idrica;
7) impianti elettrici,

sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979, 16 dicembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione per ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punti 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8139)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale della Sardegna centrale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato di Ottana:
Fibra di Tirso;
Chimica del Tirso (impianti dell'Anic - Montedison);
Metallurgica del Tirso;
Soron di Ottana;

b) agglomerato industriale di Isili Sarcidano:
Siron,

sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979, 9 ottobre 1979, 16 novembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione per ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegno centrale per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8140)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arona, in Voghera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Arona, con sede in Voghera (Pavia);

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1979, 26 gennaio 1980, 28 gennaio 1980 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arona, con sede in Voghera (Pavia), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8144)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma - Istituto terapeutico romano, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1978, 12 febbraio 1980 e 16 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore

dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma), è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8146)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EFI - Ente farmacologico italiano, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. EFI - Ente farmacologico italiano di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EFI - Ente farmacologico italiano di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1979 al 1° settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8147)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. ForgiallumInio Piave.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 16 luglio 1980, con la quale la S.p.a. Forgiallumìnio Piave chiede, in attesa della decisione della commissione tributaria di 2° grado, la sospensione della riscossione del residuo importo di L. 27.378.590, rispetto al carico originario di L. 46.718.460, iscritto nei ruoli speciali di settembre 1978 e di febbraio 1979, relativo ad interessi e soprattasse applicati dall'ufficio delle imposte di Feltre a seguito del versamento tardivo delle ritenute alla fonte operate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sui compensi corrisposti ai dipendenti negli anni 1975 e 1976, adducendo che l'esanzione coattiva della suddetta somma provocherebbe dannose ripercussioni nell'ambiente economico in cui l'impresa opera ed in particolare nel settore del credito;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Belluno ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività svolte dalla detta società;

Ritenuto che la società si è dichiarata disposta a fornire idonea garanzia fidejussoria a tutela del credito erariale;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione e degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario, ammontante complessivamente a L. 27.378.590, iscritte a nome della S.p.a. Forgiallumìnio Piave, è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Belluno, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla menzionata società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi sui beni immobili e strumentali della S.p.a. Forgiallumìnio Piave.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8305)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1980.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 699;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 1128, che approva lo statuto dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 6 del citato statuto che prevede la composizione del consiglio di amministrazione e che fissa in tre anni la durata in carica dei componenti il consiglio stesso;

Visto l'art. 9 del citato statuto che prevede la composizione e la durata in carica di tre anni del collegio dei revisori;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1977, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori per il triennio 23 marzo 1977-22 marzo 1980;

Visti i decreti ministeriali in data 5 marzo 1979 e 5 febbraio 1980, concernenti il rinnovo parziale delle cariche dei succitati organi collegiali per il restante periodo del triennio 23 marzo 1977-22 marzo 1980;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione dei detti organi collegiali per il triennio 23 agosto 1980-22 agosto 1983, ai sensi dei succitati articoli 6 e 9 dello statuto dell'ente;

Viste le designazioni dell'Avvocatura generale dello Stato e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, effettuate, rispettivamente, con note numero 3617 del 18 marzo 1980 e n. 3/113876 in data 24 aprile 1980;

Viste le proposte avanzate dai sindacati del personale lottista;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » è così costituito, a decorrere dal 23 agosto 1980:

Presidente:

Cantiello dott. Giovambattista, reggente la Direzione generale per le entrate speciali.

Membri:

Bonavita dott. Carlo, dirigente superiore della Direzione generale per le entrate speciali;

Caruso dott. Carlo, dirigente superiore della Direzione generale per le entrate speciali;

Bianchi dott. Giovanni, primo dirigente della Direzione generale per le entrate speciali;

Romani dott. Valter, dirigente superiore, direttore della Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze;

Valeria Vinci Orlando Fedeli, avvocato dello Stato;

Scopino Ciro, ricevitore del lotto, in rappresentanza del sindacato lottisti;

Andreoli Alessandro, aiuto ricevitore del lotto, in rappresentanza del sindacato lottisti.

Segretario:

Alvino dott. Malvina, direttore di sezione della Direzione generale per le entrate speciali.

Art. 2.

Il collegio dei revisori dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » è così costituito a decorrere dal 23 agosto 1980:

Presidente:

Cannistraci dott. Ernesto, dirigente superiore, direttore dell'ufficio ragioneria presso l'Azienda interventi mercato agricolo.

Membri:

Castana dott. Armando, dirigente superiore della Direzione generale per le entrate speciali;

Santilli Italo, ricevitore del lotto, in rappresentanza del personale in servizio presso le ricevitorie del lotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8301)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. Calcestruzzi Ital sud, in Corato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 14 aprile 1980, con la quale la S.p.a. Calcestruzzi Ital sud, con sede in Corato (Bari), chiede una rateazione di un carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenuta alla fonte) e relativi interessi e soprattasse, per complessive lire 143.470.086, iscritto nei ruoli speciali di aprile 1980, adducendo di trovarsi attualmente nell'impossibilità di far fronte al pagamento, in unica soluzione, del predetto importo;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Bari ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

L'importo di L. 143.470.086, dovuto dalla S.p.a. Calcestruzzi Ital sud, è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8303)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruolo speciale dovute dalla Società partenopea di navigazione - Span S.p.a., in Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 1° luglio 1980, con la quale la « Società partenopea di navigazione - Span S.p.a. », con sede in Napoli, chiede che, in caso di mancato accoglimento della richiesta di sospensione degli atti esecutivi esattoriali, avanzata con istanza del 21 marzo c.a., venga, quanto meno, accordata la rateazione del carico di ritenute alla fonte IRPEF afferente l'anno 1977 e dei relativi interessi e soprattassa, ammontante complessivamente a L. 128.558.418, iscritto nel ruolo speciale posto in riscossione, in unica soluzione, alla scadenza di novembre 1979, adducendo che l'azione coattiva esattoriale, se ulteriormente proseguita, provocherebbe gravi conseguenze sulle strutture operative aziendali, attualmente in fase di conversione verso il settore marittimo delle medie e lunghe distanze, a seguito della cessazione della gestione dei servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole partenopee e pontine;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Napoli ha espresso parere favorevole alla concessione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 46, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività della società istante, anche in considerazione del fatto che la stessa effettua un servizio di pubblica utilità;

Rilevato che la richiesta di sospensione degli atti esecutivi esattoriali avanzata, in via principale, dalla « Società partenopea di navigazione - Span S.p.a. », tenuto conto di quanto esposto dalla stessa società circa la propria situazione economico-finanziaria, non può trovare accoglimento e che, d'altra parte, la concessione della dilazione di pagamento chiesta in via subordinata si ritiene possa consentire alla società in parola di assolvere senza aggravio eccessivo il proprio debito tributario;

Considerato che per l'adozione di quest'ultimo provvedimento sussistono le condizioni previste dal terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il complessivo importo di L. 128.558.418, dovuto dalla « Società partenopea di navigazione - Span S.p.a. » è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8302)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1980.

Aggiornamento del prezzo di cessione della soluzione adulterante per oli combustibili fluidissimi per forni e caldaie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1954 recante norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto attualmente alla lettera *H*), punto 1), e della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente agli oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidissimi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;

Ritenuta l'opportunità di modificare il prezzo di vendita della sostanza adulterante prevista dal terzo comma dell'art. 1 del predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita della apposita soluzione adulterante stabilito in L. 160 per chilogrammo dal terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1954, recante norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto attualmente dalla lettera *H*), punto 1), e della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente agli oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidissimi, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni, è aumentato a lire 1.000 per chilogrammo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8298)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Autorizzazione alle esattorie di Imola, Rimini, Macerata, Civitanova Marche, Centallo, Fossano e Trinità al quietanzamento automatico dei versamenti diretti e all'adozione di uno schedario magnetico (autorizzazione quest'ultima anche per la esattoria di Cattolica).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro delle finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici per la riscossione sia mediante versamenti diretti sia mediante ruolo;

Viste le istanze con le quali la Cassa di risparmio in Bologna, quale titolare dell'esattoria consorziale di Imola, la Cassa di risparmio di Rimini, quale titolare delle esattorie consorziali di Rimini e Cattolica, la Cassa di risparmio della provincia di Macerata, quale titolare delle esattorie di Macerata e Civitanova Marche, la Cassa di risparmio di Fossano, quale titolare dell'esattoria di Centallo e delle esattorie consorziali di Fossano e Trinità, hanno chiesto l'autorizzazione all'adozione di un sistema di scritturazione meccanizzato per il rilascio delle quietanze dei versamenti diretti e alla sostituzione dello schedario cartaceo con uno schedario su supporti magnetici;

Preso atto dei pareri favorevoli all'emanazione del provvedimento espressi dai competenti organi periferici e ritenuto che per le menzionate esattorie ricorrono le condizioni per la deroga prevista dal citato art. 29;

Decreta:

Articolo unico

Le esattorie consorziali di Imola e di Rimini sono autorizzate, per la riscossione dei versamenti diretti, a rilasciare le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario mod. 12, modul. F, Imposte 512, nel formato cm 33 × 4,3/6 pollici.

Le esattorie di Macerata, Civitanova Marche, Centallo e quelle consorziali di Fossano e Trinità sono autorizzate, per la riscossione dei versamenti diretti, a rilasciare le quietanze col sistema automatico, mediante l'utilizzazione del bollettario mod. 13, modul. F, Imposte 513, nel formato cm 21 × 9 pollici per le prime due esattorie, e cm 21 × 13,3/6 pollici per le altre tre.

L'autorizzazione decorre, per ciascuna esattoria, dal 1° gennaio 1981 o, se posteriore, dalla prima decade successiva alla data del verbale di consegna dei bollettari di cui è previsto l'uso.

Le esattorie anzidette, nonchè l'esattoria consorziale di Cattolica, sono autorizzate, altresì, alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici, con l'obbligo di riprodurre su carta le schede dei contribuenti ad ogni richiesta dell'amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla prevista trasmissione annuale all'ufficio delle imposte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8299)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte della esattoria comunale delle imposte dirette di Cernusco sul Naviglio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza in data 28 maggio 1980 con la quale il titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cernusco sul Naviglio chiede la concessione di una dilazione nel versamento per l'importo di lire 1.584.583.300, relativo alle imposte sulle società e sui redditi di ricchezza mobile, iscritte nei ruoli con scadenza alle rate di aprile e giugno 1980 a nome della S.r.l. Fin Petroli, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico in quanto le procedure già esperite nei confronti della medesima società per un precedente carico d'imposta hanno dato esito negativo;

Considerato che l'intendente di finanza di Milano confermando le circostanze prospettate dall'esattore ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dello art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cernusco sul Naviglio è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata d'aprile 1981, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.549.912.669 (lire un miliardo cinquecentoquarantanovemilioninovecentododicimilaseicentosessantanove) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 1.584.583.300 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Fin Petroli.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8300)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 2 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	848,05	848,05	848,10	848,05	848 —	848,05	847,95	848,05	848,05	848,10
Dollaro canadese	734,45	734,45	734,25	734,45	734,25	734,40	734,30	734,45	734,45	734,45
Marco germanico	476,20	476,20	476,50	476,20	476,30	476,15	476,21	476,20	476,20	476,20
Fiorino olandese	437,17	437,17	437 —	437,17	437,10	437,15	437 —	437,17	437,17	437,15
Franco belga	29,631	29,631	29,65	29,631	29,64	29,60	29,633	29,631	29,631	29,60
Franco francese	204,74	204,74	204,74	204,74	204,70	204,70	204,73	204,74	204,74	204,75
Lira sterlina	2047,50	2047,50	2047 —	2047,50	2046,25	2047,45	2047,30	2047,50	2047,50	2047,50
Lira irlandese	1795 —	1795 —	1793 —	1795 —	1794,25	—	1792 —	1795 —	1795 —	—
Corona danese	153,83	153,83	153,85	153,83	153,75	153,80	153,84	153,83	153,83	153,80
Corona norvegese	176 —	176 —	176 —	176 —	175,90	176 —	175,965	176 —	176 —	176 —
Corona svedese	204,29	204,29	204,30	204,29	204,25	204,25	204,34	204,29	204,29	204,25
Franco svizzero	517,60	517,60	518,20	517,60	517,70	517,55	517,48	517,60	517,60	517,60
Scellino austriaco	67,288	67,288	67,30	67,288	67,27	67,25	67,303	67,288	67,288	67,28
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,15	17,20	17,14	17,20	17,15	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	11,686	11,686	11,6950	11,686	11,68	11,65	11,69	11,686	11,686	11,68
Yen giapponese	3,922	3,922	3,93	3,922	3,92	3,90	3,924	3,922	3,922	3,90

Media dei titoli del 2 settembre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	63,95
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,95
» 5,50 % » » 1968-83	84,60
» 5,50 % » » 1969-84	81,25
» 6 % » » 1970-85	79,225
» 6 % » » 1971-86	77,15
» 6 % » » 1972-87	73,125
» 9 % » » 1975-90	75,625
» 9 % » » 1976-91	77,175
» 10 % » » 1977-92	82,15
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,725
» » » » 1- 3-1979/81	99,375
» » » » 1- 7-1979/81	99,40
» » » » 1-10-1979/81	98,40
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,675
» » » » 1- 5-1979/82	97,625
» » » » 1- 7-1979/82	97,575
» » » » 1-10-1979/82	98 —
» » » » 1- 1-1980/82	98,425
» » » » 1- 3-1980/82	98,95
» » » » 1- 1-1980/83	98,175
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,90
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,85
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,775
» » » 12 % 1- 4-1982	94,75
» » » 12 % 1-10-1983	92,20
» » » 12 % 1- 1-1984	92,725
» » » 12 % 1- 4-1984	92,825
» » » 12 % 1-10-1984	92,425
» » » 12 % 1-10-1987	90,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLLA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	848 —
Dollaro canadese	734,375
Marco germanico	476,205
Fiorino olandese	437,085
Franco belga	29,632
Franco francese	204,735
Lira sterlina	2047,40
Lira irlandese	1793,50
Corona danese	153,835
Corona norvegese	175,982
Corona svedese	204,315
Franco svizzero	517,54
Scellino austriaco	67,295
Escudo portoghese	17,175
Peseta spagnola	11,688
Yen giapponese	3,923

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

« 516-AL »: Amelotti Pierino, in Valenza;
« 551-AL »: Pasino Giuseppe, in Valenza;
« 1124-AL »: Gobbi & Braggione, in Valenza.

(7849)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati alcuni punzoni recanti i seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte a fianco di ciascuno di essi indicate, le quali hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Milano:

« 821-MI »: Pescatori Pietro, in Milano;
« 959-MI »: Union metal S.r.l, in Milano.

(7850)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda di Semoli Silvano, nato a Monfalcone il 5 aprile 1958, residente a Doberdò del Lago-Jamiano, 34, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di « Semolič » del proprio cognome;

Considerato che il cognome sopraddetto fu ridotto in forma italiana con decreto del prefetto di Trieste 31 marzo 1936, n. 11410/668 relativamente al proprio avo paterno;

Considerato che si è proceduto con i decreti prefettizi 30 maggio 1980, n. 1762/I e 28 luglio 1980, n. 5727/I a ripristinare in forma italiana rispettivamente il cognome dell'avo paterno e del padre del sopraddetto;

Ritenuto opportuno, pertanto, accogliere la domanda dello istante e di procedere conformemente nei suoi riguardi;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Accertato che anche nella provincia di Gorizia il cognome Semolič è stato d'ufficio cambiato in quello di Semoli in base all'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1926, in quanto trattasi di cognome italiano corrotto da grafia straniera (vedi allegato alla circolare prefettizia 3 luglio 1930, n. [illegible] Div. I);

Decreta:

Il cognome di Simoli Silvano, nato a Monfalcone il 5 aprile 1958 e residente a Doberdò del Lago-Jamiano, 34 (Gorizia) è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Semolič ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Doberdò del Lago (Gorizia) sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 18 agosto 1980

p. *Il prefetto:* BARILLARI

(8279)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale, genesi, classificazione e cartografia del suolo dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del 5 agosto 1980 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale, genesi, classificazione e cartografia del suolo dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.

(8269)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale per la biologia del suolo dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale del 5 agosto 1980 n. 8, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale per la biologia del suolo dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.

(8271)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale per la chimica del suolo dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del 5 agosto 1980 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale per la chimica del suolo dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.

(8272)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa periferica di Catanzaro per la tecnologia del suolo dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del 5 agosto 1980 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Catanzaro per la tecnologia del suolo dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

(8270)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa periferica di Rieti per la mineralogia del suolo dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del 5 agosto 1980 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Rieti per la mineralogia del suolo dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo.

(8273)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1/San/Vet/So del 10 febbraio 1978, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sondrio;

Visto il proprio decreto n. 2/San/Vet/So del 30 ottobre 1979, stralcio della condotta veterinaria di Tirano ed Uniti;

Visto il proprio decreto n. 1/San/Vet/So in data 11 febbraio 1980, con il quale sono stati ammessi ottantacinque candidati;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con decreto numero 2497/San del 16 gennaio 1980 successivamente rettificato con decreto n. 2789/San del 10 giugno 1980;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 12 giugno 1980;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia numero 333/San del 2 ottobre 1979 relativo alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Bertolini Benigno .	punti	70,470
2. Brillada Giovanni Pietro	»	51,500
3. Belloli Angelo .	»	50,000
4. Giovannini Roberto .	»	47,600
5. Ferrazzi Alberto, p. età	»	47,500
6. Grandi Paolo . .	»	47,500
7. Eccheli Giuseppe .	»	45,000
8. Garavoglia Paolo	»	44,000
9. Ghelfi Danilo	»	42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Sondrio, della prefettura di Sondrio, dei comuni interessati.

Sondrio, addì 16 giugno 1980

p. *Il presidente*: MERLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 2/San/Vet/So in data 16 giugno 1980, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Sondrio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia numero 333 del 2 ottobre 1979 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Bertolini Benigno è dichiarato vincitore del concorso in premessa citato ed assegnato alla condotta veterinaria di Ardenno ed Uniti.

Il presidente del consorzio veterinario di Ardenno ed uniti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Sondrio, della prefettura di Sondrio e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 16 giugno 1980

p. *Il presidente*: MERLI

(8312)

UNITA' SANITARIA LOCALE «VALLE UMBRA NORD», IN ASSISI

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Assisi (Perugia).

(2978/S)

OSPEDALE CIVILE «S. TIMOTEO» DI TERMOLI

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Termoli (Campobasso).

(2962/S)

FONDAZIONE CLINICA DEL LAVORO DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina del lavoro

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina del lavoro presso il centro medico di riabilitazione di Cassano delle Murge.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavia.

(2933/S)

OSPEDALE « F.LLI PARLAPIANO » DI RIBERA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ribera (Agrigento).

(2934/S)

OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(2935/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso ad un posto di assistente del servizio trasfusionale e di immunoematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio trasfusionale e di immunoematologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(2936/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **40**.

Reiscrizione nel bilancio per l'esercizio 1980 di fondi stanziati nei bilanci degli esercizi precedenti a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzate entro il termine dell'esercizio 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 12 *giugno* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **41**.

Integrazione dell'art. 11 della legge regionale 7 febbraio 1979, n. 11, relativa ai centri di servizi culturali e sociali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando il personale dei centri non sarà immesso nel ruolo organico regionale e non sarà stato approvato il regolamento di attuazione della presente legge, le amministrazioni provinciali gestiranno detti centri mediante stipula di apposita convenzione con la Regione. Il regolamento di attuazione di cui al comma precedente potrà prevedere la continuazione della gestione dei centri da parte delle amministrazioni provinciali mediante rinnovo della convenzione con la Regione.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **42**.

Modifica alla legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, recante norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 12 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, è così sostituito: « L'assegno vitalizio spettante ai consiglieri con 5 anni di contribuzioni è pari al 35 per cento delle indennità

complessive mensili lorde di cui all'art. 1, primo comma, lettere *A*) e *B*), della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, viene aumentato del 2,50 per cento della indennità stessa per ogni anno di contribuzione successiva al quinto anno fino ad un massimo del 60 per cento.

Qualora la misura dell'indennità di carica dovesse subire variazioni le percentuali dell'assegno vitalizio di cui al primo comma del presente articolo si applicheranno sulla nuova misura dell'indennità medesima.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 43.

Norme per la messa a disposizione delle comunità montane di personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi della legge regionale 4 maggio 1979, n. 27, le comunità montane possono costituire uffici tecnici avvalendosi anche di personale tecnico ed amministrativo dei ruoli organici regionali messo a disposizione dalla Regione e che continuerà a gravare sul bilancio regionale.

La giunta regionale, su proposta motivata dal consiglio generale della comunità montana, determinerà con proprio provvedimento il numero e la carriera dei dipendenti da mettere a disposizione.

Art. 2.

Il presidente della comunità montana, nei limiti determinati ai sensi del precedente articolo, inoltrerà alla giunta regionale le richieste, anche nominative, di personale su conforme deliberazione della giunta esecutiva della comunità.

Art. 3.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, previo assenso dell'interessato, sarà disposta per due anni, salvo proroga, la messa a disposizione del dipendente richiesto, che conserverà il proprio stato giuridico, e non avrà diritto al trattamento di missione.

Art. 4.

Il trattamento economico del dipendente messo a disposizione della comunità montana resta a carico del bilancio regionale, ad eccezione del compenso per l'eventuale prestazione di lavoro straordinario o per missioni effettuate nell'interesse della comunità montana.

Art. 5.

Le deliberazioni di cui alla presente legge sono adottate su proposta degli assessori agli affari generali e personale e agli enti locali.

Art. 6.

La comunità montana può fare richiesta nominativa di dipendenti del ruolo organico del consiglio regionale.

In tal caso alla giunta regionale è demandato il compito di provocare il relativo provvedimento da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 44.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale n. 52 del 5 giugno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di incentivare e meglio qualificare l'offerta turistica della Campania, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale ad enti pubblici e ad operatori privati nei limiti e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per le opere di costruzione, ristrutturazione, di ammodernamento, miglioramento, ampliamento di immobili destinati alla ristorazione di stabilimenti balneari ed opere complementari annesse, di agenzie di viaggi e turismo, di servizi ed impianti turistici complementari compresi gli impianti sportivi, ricreativi e culturali che siano atti a favorire ed incrementare lo sviluppo del turismo, la Regione concede agli operatori turistici di cui all'art. 1 un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 15% sull'intero capitale impiegato.

Art. 3.

Per le opere di arredamento e rinnovo di arredamento di alberghi, esclusi quelli classificati di lusso, di pensioni, locande, villaggi turistici, impianti congressuali, autostelli e motels, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi montani, aziende della ristorazione, stabilimenti balneari e impianti termali, servizi ed impianti turistici complementari compresi gli impianti sportivi, ricreativi e culturali atti a favorire ed incrementare lo sviluppo del turismo nonché di agenzie di viaggi e turismo, la Regione può concedere agli operatori turistici di cui all'art. 1 un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 25% sull'intero capitale impiegato.

Art. 4.

Alle agenzie di viaggio, quali organismi produttori di servizi turistici che intendono dotarsi di un proprio parco di autoveicoli « Gran turismo » la Regione può concedere un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 25% sull'intero capitale impiegato.

Art. 5.

Le opere di cui ai precedenti articoli 2 e 3 se realizzate nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, potranno godere di un contributo aggiuntivo del 10%.

Art. 6.

Quando le iniziative di cui ai precedenti articoli 2 e 3 siano assunte totalmente o prevalentemente da enti pubblici o dai consorzi di tali enti, può essere concesso un ulteriore contributo fino ad un massimo del 50% dell'intero capitale impiegato.

Art. 7.

Alle comunità montane ed ai comuni singolarmente o in forma associativa la Regione rimborsa il cento per cento della somma erogata per l'acquisizione e l'esproprio a termine di legge del suolo da destinare in concessione ad enti, ad associazioni turistiche nonché ad organizzazioni sindacali e del tempo libero, senza scopo di lucro, a carattere nazionale che intendano realizzare servizi ed impianti sportivi, ricreativi, culturali e congressuali atti a favorire ed incrementare lo sviluppo del turismo.

Le aree da acquisire o da espropriare a termini di legge debbono essere previste negli strumenti urbanistici comunali generali o parziali, specialmente nella pratica attuazione di quanto previsto dalla legislazione in materia.

Quando la richiesta viene avanzata da più comuni, comunque associati, l'acquisizione o l'esproprio delle aree di cui al precedente comma deve riguardare aree con termini che nell'insieme evidenziano un comprensorio intercomunale a fini turistici o di protezione dell'ambiente.

Art. 8.

Nella determinazione della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 della presente legge viene compreso il costo delle opere murarie, degli impianti fissi, nonché dell'acquisto del terreno o dell'immobile necessario alla realizzazione delle iniziative in misura non superiore, alla metà dell'effettivo costo della costruzione o dell'investimento complessivo. Per gli stabilimenti balneari viene compreso anche il costo delle opere complementari annesse quali: le strade di accesso esclusivo agli stessi, le eventuali sistemazioni al verde, le aree di parcheggio, gli impianti sanitari, impianti idraulici, le fognature, le elettrificazioni e le opere di difesa degli arenili.

Art. 9.

I contributi di cui ai precedenti articoli sono corrisposti ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione previo accertamento dell'effettiva esecuzione delle opere, degli impianti e della relativa spesa.

Per gli acquisti effettuati dalle agenzie di viaggi e turismo a norma dell'art. 4 previo riscontro degli automezzi acquistati presso l'autoparco delle agenzie stesse.

Tale controllo è effettuato dall'assessorato per il turismo.

Art. 10.

Gli interessati ai benefici di cui sopra dovranno presentare apposita domanda, corredata dal progetto dell'opera debitamente approvato e vistato dal comune, del computo metrico estimativo e relazione tecnica, diretta alla giunta regionale, servizio turismo, tramite i sindaci dei comuni interessati alla iniziativa, che provvedono a trasmettere al servizio turismo della giunta regionale, entro 30 giorni, accompagnata al parere della giunta comunale, sentito il parere dell'E.P.T. competente per territorio.

Al termine dei 30 giorni, i sindaci sono, comunque, tenuti a trasmettere le domande, corredate della debita documentazione, alla giunta regionale, servizio turismo, anche senza parere. In tal caso il parere viene acquisito come favorevole.

Per i lavori di arredamento e di rinnovo di arredamento occorre allegare la planimetria dell'immobile e la relazione tecnica illustrativa accompagnata dall'originale e copia delle relative fatture, quando l'arredamento è stato già realizzato o, nel caso contrario, dal preventivo di acquisto delle forniture con l'indicazione dei costi unitari e complessivi delle stesse.

Per le richieste di cui all'art. 4, occorre allegare l'atto di acquisto degli automezzi, accompagnato dal preventivo rilasciato dalla ditta costruttrice della carrozzeria.

La domanda, deve, inoltre, contenere la dichiarazione del richiedente che, per la medesima opera, non abbia usufruito di altro contributo da parte di enti pubblici e l'indicazione della data di inizio e di quella presumibile dei lavori e deve essere corredata del titolo comprovante la disponibilità dell'immobile nonché dell'autorizzazione di rito prevista per la realizzazione di ciascuna tipologia e per gli enti di cui al precedente art. 7 dell'atto di acquisto o di espropriazione del terreno e della relativa concessione.

Le istanze degli enti pubblici devono altresì contenere copia della deliberazione dell'organo competente regolarmente vistata con la quale è stato approvato il progetto dell'opera, il preventivo di spesa ed il piano finanziario per la parte non coperta dal contributo regionale.

Art. 11.

I contributi sono concessi, con provvedimenti della giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sentita la commissione consiliare competente, che è tenuta a pronunciarsi entro 20 giorni dalla data di ricezione della proposta dell'assessore al turismo e, trascorsi i quali, il parere si intende acquisito come favorevole.

Art. 12.

Del provvedimento di giunta è data comunicazione ai richiedenti che entro i successivi novanta giorni devono presentare agli uffici dell'assessorato turismo:

a) il progetto esecutivo dell'opera ammessa a contributo;

b) il computo metrico consuntivo di spesa per le opere murarie;

c) originale e copia delle fatture per le opere di arredamento debitamente quietanzate;

d) la nota di trascrizione dell'atto di acquisto rilasciata dal conservatore del pubblico registro automobilistico;

e) le autorizzazioni eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività cui l'opera è destinata.

Sulla base di tale documentazione e delle risultanze dell'accertamento dell'effettiva esecuzione delle opere e degli impianti e della spesa relativa nonché del riscontro degli automezzi acquistati dalle agenzie di viaggi e turismo da parte dell'assessorato per il turismo ai sensi del precedente art. 9 il presidente della giunta regionale dispone, su conforme deliberazione della giunta stessa, previo acquisizione della documentazione relativa al vincolo di destinazione di cui al successivo art. 14 con proprio decreto, l'assegnazione del contributo ed il relativo pagamento in unica soluzione.

Art. 13.

Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, qualora in sede di accertamento, venga rilevata una diminuzione della spesa ammissibile.

Con le stesse forme la concessione può essere revocata:

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga realizzata conformemente al progetto;

b) quando vengono riscontrate irregolarità contabili nell'accertamento della spesa;

c) qualora venga mutata la destinazione cui è vincolato il bene prima che siano trascorsi gli anni previsti o che vengano apportate ad esso modificazioni nelle strutture senza preventiva autorizzazione del presidente della giunta regionale;

d) qualora la dichiarazione fatta dal beneficiario, ai sensi del primo comma dell'art. 10, risulti non vera o inesatta, comunque, in ogni caso di accertata violazione del divieto di cui all'art. 14.

La revoca del contributo comporta il recupero della somma erogata, ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Art. 14.

Gli immobili e gli automezzi oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di assegnazione per un periodo di dieci anni. In particolare gli automezzi sono vincolati alla specifica destinazione turistico promozionale al servizio di agenzie di viaggio e turismo della regione Campania.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso l'ufficio dei registri immobiliari e, per gli acquisti effettuati dalle agenzie di viaggi e turismo, presso il conservatore del pubblico registro automobilistico.

Le disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo non si applicano nel caso di contributi per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento e la costruzione e ristrutturazione degli stabilimenti balneari.

Allorché i beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge siano enti pubblici o organismi che operano senza scopo di lucro, a fini sociali, è sufficiente, ai fini del vincolo di destinazione, l'obbligo espresso in tal senso nella domanda di concessione di contributo.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, può autorizzare la cancellazione del vincolo quando si accerti l'impossibilità della destinazione o la non convenienza di essa e sempre dietro rimborso della somma residua proporzionale agli anni di vincolo.

Art. 15.

Possono essere ammesse ai benefici della presente legge:

1) tutte le opere iniziate dopo il 5 giugno 1975;

2) tutti gli acquisti di autopullmans effettuati da agenzie di viaggi e turismo dal 1° gennaio 1978.

Art. 16.

Agli esercenti degli stabilimenti balneari che, a seguito di eventi naturali hanno subito danni rilevanti ai propri esercizi, presentino progetti di ricostruzione, ristrutturazione totale o parziale degli stessi, comprese anche le opere complementari annesse, la Regione concede un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 50% del capitale impiegato per la loro realizzazione anche se per la costruzione o la ristrutturazione dei suddetti esercizi già sono stati concessi i benefici di cui alle leggi regionali numeri 19 del 16 novembre 1973 e 52 del 5 giugno 1975.

Art. 17.

Gli interessati al beneficio di cui sopra dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità previste dalla presente normativa anche se riferita ad opere realizzate a seguito di eventi naturali verificatisi fin dal 5 giugno 1975, corredata da un'ampia documentazione fotografica dello stato dei luoghi, da una relazione tecnica illustrativa accompagnata dai grafici dello stato preesistenti alle opere di ricostruzione, di ristrutturazione totale o parziale dei suddetti esercizi che si intendono realizzare o che si sono realizzate, debitamente autorizzate dalla capitaneria di porto competente, dal preventivo della spesa sotto forma di computo metrico analitico o dal consuntivo della spesa se effettivamente realizzata.

Art. 18.

Il contributo può essere corrisposto ai soggetti beneficiari, su espressa richiesta, in unica soluzione, a seguito di presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'art 12 della presente normativa e previo accertamento dell'effettiva esecuzione delle opere, degli impianti e servizi annessi e della relativa spesa da parte del servizio turismo o in due soluzioni e secondo le seguenti misure: fino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile dal servizio turismo a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa ed accertamento preventivo dello stato dei luoghi; ulteriore 25% della spesa realizzata nei limiti di quella riconosciuta ammissibile, a seguito di presentazione del consuntivo di spesa, del progetto esecutivo munito delle autorizzazioni amministrative necessarie e dell'accertamento finale eseguito dal servizio turismo.

Art. 19.

Ai soggetti beneficiari che hanno chiesto il contributo in conto capitale in due soluzioni, la giunta regionale, su conforme parere della commissione di cui all'art. 11, assegna l'intera misura del contributo in conto capitale autorizzando la liquidazione fino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile a seguito dell'accertamento preventivo della spesa da parte del servizio turismo e l'impegno espresso dagli interessati beneficiari a restituire il contributo qualora non realizzino le opere; l'ulteriore 25% della spesa realizzata nei limiti di quella riconosciuta ammissibile all'atto dell'ultimazione delle opere e secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art. 12 della presente normativa.

Per quei soggetti beneficiari che hanno optato per la concessione del contributo in unica soluzione le modalità di liquidazione sono quelle previste nell'art. 12, secondo comma, della presente normativa.

Art. 20.

Le somme impegnate sugli stanziamenti di cui alla legge n. 52 del 5 giugno 1975, che non sono state erogate per effetto di riduzione, revoca, o rinuncia degli interessati, possono essere assegnate a titolo di contributi in conto capitale secondo le misure previste e con le modalità di cui all'art. 11 della presente normativa, a quegli operatori turistici che hanno inoltrato istanza fin dall'entrata in vigore della legge sopracitata per la realizzazione delle tipologie dalla stessa previste.

Art. 21.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 1.000 milioni per il 1980 si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'iscrizione della somma di lire mille milioni al capitolo n. 861, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la denominazione: « Interventi per costruzione, ampliamento, ammodernamento, arredamento e rinnovo di arredamento degli esercizi alberghieri e degli impianti turistici complementari ».

All'onere per gli anni 1981 e 1982 si farà fronte con appositi stanziamenti che saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci annuali, utilizzando quota parte delle risorse di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 22.

Le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre leggi statali o regionali per le iniziative turistiche e per le opere, servizi e impianti complementari non sono tra loro cumulabili.

Norme transitorie

Art. 23.

Le domande presentate dagli operatori turistici ai sensi della precedente legge n. 52 del 5 giugno 1975, sono ammesse a godere dei benefici della presente legge secondo le modalità in esso stabilite in quanto applicabili.

Le istanze concernenti opere non rientranti nelle tipologie previste nella presente normativa possono essere ammesse a godere di benefici previsti dalla legge regionale n. 14 del 7 febbraio 1979, dietro espressa richiesta degli interessati.

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, comma secondo della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 45.

Istituzione del parco naturale « Diecimare » nel comune di Cava dei Tirreni in provincia di Salerno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione parco naturale

Al fine di conservare e difendere il paesaggio e l'ambiente in attuazione all'art. 5 dello statuto e all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 27, viene istituito con la presente legge il parco naturale « Diecimare » nel comune di Cava de' Tirreni in provincia di Salerno.

Art. 2.
Confini

Il parco naturale «Diecimare» comprende le seguenti località site nel territorio del comune di Cava de' Tirreni: Pennera, Vallone del Faito, Casa Longo, Pettaiarella, Faione, Monte Caruso, nonché un piccolo suolo ricadente nel comune di Baronissi, ed è individuato nell'allegata planimetria che forma parte integrante della presente legge.

I confini del parco naturale sono delimitati con recinzione e tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione o di corrispondenza del perimetro con le strade di accesso e portanti la scritta «Regione Campania - Parco naturale Diecimare».

Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

Art. 3.
Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 5 dello statuto di questa Regione, le finalità dell'istituzione del parco naturale «Diecimare» sono le seguenti:

1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesistiche del territorio del Parco, in funzione dell'uso sociale di tali lavori;

2) promuovere ed organizzare la fruizione turistica a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;

3) tutelare e valorizzare le specie faunistiche presenti nel territorio.

Art. 4.
Vincoli

La costituzione del parco naturale Diecimare determina l'immediata soggezione del relativo terreno al regime urbanistico ed ai piani urbanistici territoriali, al vincolo idrogeologico e delle bellezze naturali, nonché la destinazione a parco naturale per un periodo di 30 anni prorogabile.

Il vincolo di destinazione a parco deve essere trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 5.
Funzioni di direzione e di amministrazione

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, sono delegate al comune di Cava de' Tirreni che le esercita attraverso una apposita commissione nominata dal consiglio, formata da un presidente e da sette componenti tra i quali viene designato il vice presidente ed il segretario

La minoranza deve essere rappresentata da tre componenti.

Il comune, nello svolgimento delle funzioni inerenti il Parco, si avvale del comitato tecnico regionale di cui all'art. 26 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 27.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il comune di Cava de' Tirreni può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge e previa convenzione, oltre che del personale di cui alla lettera *b*) del successivo art 6, di proprio personale o degli uffici regionali o provinciali.

Art. 6.
Regolamento per la gestione ed uso del Parco
Piano di utilizzazione

Con regolamento proposto dal comune di Cava dei Tirreni ed approvato con legge regionale previo parere del comitato tecnico regionale, saranno emanate norme specifiche sulle seguenti materie:

a) funzionamento della commissione di gestione;

b) ordinamento del personale e pianta organica del Parco;

c) gestione e modalità d'uso del Parco con le sanzioni per i trasgressori.

La realizzazione della finalità del Parco naturale e l'utilizzazione di questo, debbono avvenire sulla base di un piano che, nel rispetto dell'ambiente naturale, prevede la costruzione delle necessarie strutture e di adeguati servizi.

L'approvazione del piano viene effettuata unitamente al regolamento di cui al primo comma del presente articolo e con la stessa procedura.

Art. 7.
Controllo

Il comune di Cava dei Tirreni redige annualmente il bilancio preventivo ed il consuntivo, relativo alla gestione del Parco da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce, il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio del comune per essere sottoposti all'esame ed all'approvazione dei competenti organi di controllo.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni relative alla gestione del Parco naturale, quando comportino variazioni al bilancio di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della giunta regionale.

Art. 8.
Ampliamento del Parco

Il comune di Cava dei Tirreni, previa autorizzazione della giunta regionale, può acquistare, espropriare od assumere in temporanea gestione i terreni limitrofi per le esigenze del Parco stesso e per il suo ampliamento.

Per l'acquisizione mediante l'espropriazione dei terreni si seguiranno le norme di cui al titolo V della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Parco potrà essere ampliato nel territorio dei comuni confinanti per iniziativa delle rispettive amministrazioni o per determinazione della giunta regionale.

In tal caso verrà costituito un consorzio di gestione regolato da apposito statuto proposto dai comuni interessati ed approvato con legge regionale.

Art. 9.
Divieti

Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia, è vietato:

a) esercitare attività venatoria;

b) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche, compresa l'apertura delle cave;

c) esercitare il pascolo con qualsiasi specie di bestiame;

d) esercitare la pubblicità;

e) introdurre vegetali ed animali estranei all'ambiente;

f) introdurre cani senza guinzaglio;

g) accendere fuochi all'aperto;

h) transitare con mezzi motorizzati;

i) asportare o danneggiare piante e fiori;

l) costruire elettrodotti aerei o teleferiche di ogni tipo;

m) costruire edifici di qualsiasi tipo e con qualsiasi destinazione, ad esclusione di quelli necessari alle funzioni del Parco e con materiale legnoso;

n) abbandonare rifiuti;

o) introdurre apparecchi radio, televisori, giradischi, ed ogni altro genere di strumenti o macchine rumorose.

Art. 10.
Attività permissive

L'esercizio delle attività operative, ricreative e culturali sarà disciplinato nell'apposito regolamento di cui all'art. 6.

Art. 11.
Violazioni e sanzioni

Le violazioni ai divieti stabiliti dall'art. 9, salvo che il fatto non costituisce reato o che sia prevista una maggiore pena pecuniaria da leggi statali o regionali, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 10.000 ad un massimo di lire 100.000, con l'obbligo ai trasgressori, di mettere in pristino stato, a loro spese, le bellezze manomesse o alterate.

Per quanto riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni ed all'ordine di ripristino si richiama quanto riportato dall'art. 29 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 27.

Art. 12.
Vigilanza

La vigilanza del Parco naturale è affidata, previa convenzione, oltre che al personale di sorveglianza del Parco previsto dall'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6:

a) al personale del Comune;

b) al personale del Corpo Forestale impiegato dalla Regione;

c) alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

d) a guardie giurate volontarie nominate in conformità dell'art. 138 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 13.

Per le opere di recinzione e di tabellazione di cui al precedente art. 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 200 milioni (di cui lire 100 milioni per la recinzione e la tabellazione e lire 100 milioni per la gestione del parco) per il 1980, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 200 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 « Fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante l'iscrizione della somma di lire 200 milioni al cap. n. 230, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: « Spese per il Parco naturale Diecimare nel comune di Cava dei Tirreni ».

All'onere per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 15.
Riferimento ad altre leggi

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa espresso riferimento alle norme riportate nella legge regionale 4 maggio 1979, n. 27.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 46.

Contributo all'Associazione regionale ospedali campani per le spese di convenzionamento con il Consorzio croci associate campane e con la cooperativa Croce azzurra napoletana per l'espletamento del servizio di pronto soccorso sanitario stradale e trasporto degli infermi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale e di trasporto degli infermi provvede la regione Campania in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Art. 2.

In attesa della istituzione delle unità sanitarie locali e di una legge regionale che sancisca la organizzazione del servizio di pronto soccorso stradale e trasporto degli infermi nell'intero territorio regionale, la giunta regionale è autorizzata a concedere all'Associazione regionale ospedali campani l'erogazione della somma di lire 500 milioni quale ulteriore contributo sulle spese per il convenzionamento con il Consorzio croci associate campane e con la cooperativa Croce azzurra napoletana per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e trasporto degli infermi nel territorio regionale in funzione della estensione della legge regionale n. 5 del 1° febbraio 1980.

La convenzione sarà stipulata tra Associazione regionale ospedali campani ed il Consorzio croci associate campane e cooperativa Croce azzurra napoletana, purché:

a) le organizzazioni componenti tali consorzi e la cooperativa Croce azzurra napoletana dimostrino di essersi costituite entro il 31 dicembre 1978, nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti in materia e di aver esercitato in precedenza di tale data e successivamente il servizio di pronto soccorso sanitario stradale e di trasporto degli infermi;

b) siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti nella materia del trasporto degli infermi;

c) si impegnino ad effettuare gratuitamente nell'ambito regionale, garantendo almeno un presidio per ogni provincia, il trasporto degli infermi da ospedale a ospedale ed a praticare, negli altri casi, la tariffa minima applicata dalla Croce rossa italiana;

d) il pagamento di detta tariffa dovrà essere effettuato presso gli uffici dell'Associazione regionale ospedali campani che ne rilasciano apposita quietanza.

Il contributo di cui sopra sarà ripartito in due trimestralità anticipate a decorrere dal 1° marzo 1980, con obbligo di rendiconto da parte dell'Associazione regionale ospedali campani.

Art. 3.

Le convenzioni stipulate ai sensi della presente legge dovranno prevedere clausole dirette alla più economica ed efficiente gestione dell'attività con particolare riguardo alla disciplina ed all'organizzazione dei servizi comuni, nonché all'aggiornamento professionale dei soci della cooperativa.

In ogni caso il numero degli addetti, tenuto conto delle esigenze di servizio, non potrà superare complessivamente le 8 unità per ciascun automezzo che risulti di proprietà delle cooperative alla data del 1° febbraio 1980.

Le disposizioni di cui sopra, si estendono, in quanto compatibili, anche alla convenzione di cui alla legge regionale 1° febbraio 1980, n. 5, che s'intende così modificata ed integrata.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1109 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante iscrizione della somma di lire 500 milioni al cap. 1114 di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: « Contributo all'Associazione regionale ospedali campani nelle spese di convenzionamento con il Consorzio croci associate campane e con la cooperativa Croce azzurra napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto degli infermi.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 47.

Acconto sul trattamento di quiescenza e previdenza del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Acconto sul trattamento di quiescenza

L'amministrazione regionale corrisponde ai dipendenti o ai loro legittimi eredi aventi diritto alla pensione durante il periodo che intercorre tra la cessazione del servizio e l'effettivo pagamento della pensione stessa un acconto mensile non superiore al 90% della somma presumibilmente spettante in base agli elementi di valutazione già accertati alla data di cessazione dal servizio. Gli elementi di valutazione vanno accertati sei mesi prima della cessazione del servizio.

Qualora la misura dell'acconto, di cui al precedente comma, risulti maggiore alla pensione definitiva liquidata, le maggiori somme corrisposte a titolo di acconto dalla Regione verranno recuperate mediante trattenute mensili a carico della pensione definitiva.

Art. 2.

Acconto sul trattamento di previdenza

Ai dipendenti o ai loro superstiti aventi diritto alla indennità premio di servizio e di buonuscita rispettivamente e congiuntamente da parte dell'INADEL e dall'ENPAS, l'amministrazione regionale corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio pari all'80% del presumibile trattamento complessivo dovuto commisurato ad 1/15 della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi ridotto all'80% per ogni anno di servizio utile ricongiungibile o riscattabile.

L'acconto di cui al precedente comma viene erogato soltanto nel caso che il dipendente o i loro aventi diritto abbiano maturato il diritto alla pensione da parte della CPDEL.

Eventuali residui debiti per riscatti in corso contratti con l'ENPAS e l'INADEL saranno detratti dall'importo che l'amministrazione regionale corrisponde quale acconto.

Art. 3.

L'amministrazione regionale si sostituisce al personale alla liquidazione di cui all'art. 2 nei diritti verso gli istituti previdenziali per quanto si riferisce a tali indennità.

A tal fine il dipendente o l'avente diritto stipula con l'amministrazione regionale contratto di mandato irrevocabile per la riscossione delle indennità dovutegli dagli istituti o dall'ente predetto.

Dopo 15 giorni dall'avvenuto pagamento da parte degli istituti previdenziali del totale delle indennità dovute al dipendente o l'avente diritto l'amministrazione regionale provvede ad erogare il restante ventesimo delle indennità.

Art 4.

In relazione allo stato di avanzamento delle pratiche relative ai trattamenti di fine servizio di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed in presenza di esplicita richiesta degli aventi diritto l'acconto può essere concesso anche per le cessazioni del servizio avvenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

L'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 1974, n. 7 concernente « trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza del personale dipendente della Regione » è abrogato.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1980 si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4 e 1344 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, che presentano sufficiente disponibilità.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti, la cui entità sarà determinata con leggi di bilancio.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 48.

Modifica alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, concernente norme sull'ordinamento amministrativo della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, concernente: « Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione » è così integrato: dopo le parole: « degli assessori » aggiungere le seguenti parole: « nonchè ai segretari effettivi del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni ».

Art. 2.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 16 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, è aggiunto il seguente:

« L'ispettorato distrettuale delle foreste di S. Angelo dei Lombardi funziona come ufficio locale della Regione ed è inquadrato nel servizio foreste ».

Tale ufficio ha circoscrizione sulle stazioni forestali di Aquilonia, Calabritto, Calitri, Lacedonia, Lioni, S. Angelo dei Lombardi e sui territori dei rispettivi comuni secondo quanto determinato con il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961, registro n. 5, foglio n. 120.

La dotazione organica del personale addetto all'ispettorato distrettuale delle foreste di S. Angelo dei Lombardi è la seguente:

direttivo	n. 2
concetto	» 4
esecutivo	» 6
ausiliario	» 1
operaio	» 1

da prelevarsi dal personale dei ruoli regionali nonchè da quello messo a disposizione della regione Campania ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 11/1972.

Art. 3.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 decorrono dal 29 novembre 1977.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 27 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 che presenta sufficiente disponibilità.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 49.

Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni di categoria, relative alle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale e turistico che siano emanazione delle organizzazioni nazionali operanti a livello regionale o provinciale, nell'ambito territoriale della regione Campania.

Art. 2.

Le provvidenze di cui all'art. 1 possono essere concesse a fronte di iniziative volte alla propaganda ed allo sviluppo dell'associazionismo tra piccoli e medi operatori commerciali e turistici della Campania, all'organizzazione di seminari di studio, convegni, congressi inerenti ai problemi della piccola e media impresa commerciale e turistica in Campania, nonchè per l'assistenza tecnica, legale, tributaria, fiscale e professionale a favore degli iscritti, e per ogni altra iniziativa che la Regione avrà riconosciuta utile allo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali e turistiche singole od associate della Campania.

Art. 3.

Su deliberazione della giunta e secondo le disponibilità di bilancio, il presidente della giunta regionale dispone, entro il 31 gennaio, la erogazione della sovvenzione sulla base delle domande che saranno state presentate dalle associazioni interessate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

I fondi destinati alle provvidenze di cui all'art. 2 verranno ogni anno suddivisi tra le associazioni di cui all'art. 1 nel modo seguente:

a) il 20% alle associazioni regionali in proporzione alla rappresentatività;

b) l'80% alle singole organizzazioni provinciali, proporzionalmente al volume di attività ed all'ampiezza di rappresentatività.

Art. 4.

Per gli scopi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 70 milioni.

Art. 5.

La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi a favore dei patronati ed enti giuridicamente riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che abbiano adeguate strutture regionali e periferiche e che siano diretta emanazione delle associazioni di categoria delle imprese commerciali e turistiche ed abbiano quindi, fra i loro scopi istituzionali, quello della assistenza in genere a favore di tali imprese.

Per le finalità previste al comma precedente è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 30 milioni.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande degli organi regionali di cui all'art. 5, presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

I fondi destinati al finanziamento di cui al precedente art. 5 sono assegnati agli aventi diritto, in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolta nell'ambito della Regione, rilevabile dai registri obbligatori sottoposti a controllo ispettivo.

Art. 7.

Per la utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1979, di cui agli articoli 4 e 5, le domande di sovvenzione debbono essere presentate, con comprovata documentazione dell'attività svolta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro 90 giorni successivi, il presidente della giunta regionale provvederà, su conforme deliberazione della giunta regionale, alla ripartizione dei fondi.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 100 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 200 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e la contestuale istituzione del cap. 835 dello stato di previsione medesimo « Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato », con lo stanziamento di lire 100 milioni

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi farà carico sugli appositi capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con leggi di bilancio.

Art. 9.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. 50.

Interventi integrativi in materia di assistenza ai minori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Torre del Greco un contributo annuo di lire 300 milioni da assegnare all'istituto di rieducazione per minori « Fiorelli » di Torre del Greco.

Il contributo di cui al comma precedente ha lo scopo di garantire il funzionamento, anche in assenza di minori ricoverati, ed il mantenimento dei livelli occupazionali dell'istituto Fiorelli, così come già operato dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 grava per il 1980 sul cap. 1290 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1980 e per gli anni successivi sui corrispondenti stanziamenti destinati ai comuni per l'assistenza ai minori.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **51.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, concernente: Istituzione delle comunità montane in Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I territori dei comuni di Montefusco e di Santa Paolina in provincia di Avellino, classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono assegnati alla zona omogenea del Partenio, di cui al punto 10 dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

(6805)

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **52.**

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1980 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 12 *giugno* 1980)

(*Omissis*).

(6806)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. **58.**

Riconoscimento della latteria didattica « Pietro Marconi » di Thiene e soppressione della latteria didattica di Mas di Sedico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione del Veneto, per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 2, riconosce l'ente di diritto pubblico « Latteria didattica Pietro Marconi » di Thiene di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1967, n. 1110, come ente dipendente dalla Regione, ai sensi dell'art. 50 dello statuto regionale.

L'ente è strumento tecnico-scientifico della Regione e opera nell'ambito degli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 2.

L'ente persegue le seguenti finalità:

a) lo svolgimento di attività tecniche inerenti alla produzione del latte e dei suoi derivati per stimolare e facilitare il progresso dell'industria lattiero-casearia;

b) la prestazione di assistenza tecnica a favore delle cooperative lattiero-casearie del Veneto;

c) la preparazione dei tecnici preposti alla lavorazione del latte e alla industria casearia nonché la preparazione di esperti nella amministrazione e nella direzione di impianti cooperativi, con particolare riguardo al settore lattiero-caseario;

d) il compimento di studi e indagini inerenti alla utilizzazione diretta e alla trasformazione del latte, per il conseguimento di un migliore sviluppo e progresso del settore lattiero-caseario;

e) lo studio dei problemi zootecnici che sono connessi con la produzione del latte, ai fini del miglioramento qualitativo di tale produzione;

f) la divulgazione, mediante pubblicazioni, conferenze, e altre forme di attività, delle nozioni di tecnica lattiero-casearia;

g) lo svolgimento di tutte le attività intese direttamente o indirettamente al miglioramento e al potenziamento del settore lattiero-caseario.

Nello svolgimento della propria attività l'ente coopera con ogni struttura regionale interessata al settore; istituisce, ove necessario, rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con istituti universitari, nonché con il Ministero dell'agricoltura ed opera in collegamento con gli enti locali territoriali e con le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative dell'agricoltura.

Art. 3.

Sono organi dell'ente:

il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio dei revisori dei conti.

Gli organi durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dal presidente, eletto dal consiglio regionale su proposta del presidente della giunta regionale;

b) da quattro membri designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) da tre membri designati dalle organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) da un membro designato dalla provincia di Vicenza;

e) da un membro designato dal comune di Thiene;

f) da un membro designato dalla camera di commercio di Vicenza.

Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute e il consiglio di amministrazione è validamente costituito purché siano stati nominati almeno due terzi dei membri, salvo successiva integrazione.

L'identificazione degli organismi di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma è effettuata dalla giunta regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'ente.

Art. 5.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) l'adozione dello statuto e delle sue modifiche;

b) il bilancio annuale di previsione e le sue variazioni, da trasmettere alla giunta regionale entro il mese di agosto dell'anno precedente;

c) il rendiconto finanziario e patrimoniale, da trasmettere alla giunta regionale entro il mese di maggio dell'anno successivo;

d) i programmi e i piani di attività da svolgere;

e) il regolamento dei servizi e del personale;

f) le deliberazioni sulle convenzioni con altri enti;

g) le deliberazioni con le quali si propone l'acquisto e la alienazione di beni immobili;

h) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;

i) la costituzione in giudizio e le transazioni;

l) l'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio regionale;

m) la nomina del direttore dell'ente, secondo le procedure di cui agli articoli 4 e 31 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65;

n) la nomina del vicepresidente;

o) tutti gli atti inerenti all'attività dell'ente ad esso sottoposti dal presidente;

p) la nomina della commissione per i problemi dell'ordinamento dell'ente e l'inquadramento del personale, di cui al successivo art. 17.

Gli atti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *m*), *n*) e *p*), del comma precedente non sono delegabili.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni sei mesi ed ogni volta che sia convocato dal presidente e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti.

Le riunioni del consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le convocazioni del consiglio sono effettuate dal presidente mediante avviso raccomandato da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione e, in caso di urgenza, mediante telegramma da inviarsi 48 ore prima della riunione.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne attua le deliberazioni.

In caso di assoluta necessità ed urgenza esercita le funzioni del consiglio di amministrazione dandone immediata notizia alla giunta regionale.

Tali provvedimenti, ove se ne renda improrogabile l'esecuzione, possono essere dichiarati immediatamente esecutivi, e dovranno, comunque, essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione entro quindici giorni dalla loro adozione.

Il vicepresidente esercita la funzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 8.

Sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni del consiglio di amministrazione indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5.

Le altre deliberazioni non comprese nel comma precedente, nonché le determinazioni assunte dal presidente, ai sensi del precedente art. 7, secondo comma, devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla loro adozione alla giunta regionale e diventano esecutive se la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro trenta giorni dal loro ricevimento, avvero non chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dal consiglio regionale in separate votazioni e con voto limitato a uno.

Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci e i rendiconti e predispone le relazioni che li accompagnano;

b) controlla la gestione finanziaria dell'ente;

c) trasmette ogni sei mesi al presidente della giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.

Art. 10.

Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori dei conti;

a) coloro che ricevono uno stipendio dall'ente;

b) coloro che hanno maneggio di denaro dell'ente e che non hanno ancora reso il conto;

c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolate per contratti di opera o di somministrazione.

La carica di componente del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di consigliere regionale.

Art. 11.

La giunta regionale esercita la vigilanza sulla rispondenza della attività dell'ente agli indirizzi generali e agli atti di programmazione stabiliti dalla Regione, ferme restando le facoltà atribuite al consiglio regionale dagli articoli 23 e 61 dello statuto.

La giunta regionale può disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa.

Può dispore, altresì, l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamenti, quando l'amministrazione dell'ente ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento.

Il consiglio di amministrazione è sciolto con delibera della giunta regionale nei seguenti casi:

a) per gravi violazioni di legge o regolamento;

b) per persistente inadempienza di atti dovuti;

c) per persistente inattività o inefficienza dell'ente.

La giunta regionale può altresì revocare i singoli componenti del consiglio di amministrazione per violazione di legge o gravi irregolarità amministrative da essi commesse o dichiararne la decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per mancata partecipazione a cinque sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

La riduzione per revoca, dimissioni, decadenza o morte del numero dei membri del consiglio di amministrazione a meno della metà comporta di diritto la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

Nel caso di scioglimento o decadenza, la giunta regionale procede alla nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi e il presidente della giunta regionale provvede, entro lo stesso termine, alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Spetta al presidente dell'ente un'indennità di carica in misura non superiore al 20 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

Tale indennità di carica spetta al vicepresidente limitatamente al periodo in cui svolge funzioni vicarie in assenza o impedimento del presidente, nonchè al commissario straordinario.

Spetta ai revisori dei conti un'indennità non superiore a quella corrisposta ai revisori dei conti degli enti ospedalieri classificati regionali.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta una indennità giornaliera di presenza per ogni effettiva partecipazione alle sedute del consiglio in misura non superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per i membri elettivi degli organi regionali di controllo sugli enti locali.

In aggiunta a quanto stabilito ai commi precedenti spetta al presidente, al vicepresidente, ai consiglieri, ai revisori dei conti e al commissario straordinario un indennizzo a copertura delle spese di viaggio, dal luogo di residenza alla sede dell'ente, in misura non superiore a quello spettante ai consiglieri regionali.

Alla determinazione delle indennità di cui ai commi precedenti provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 13.

Il direttore dell'ente è nominato dal consiglio di amministrazione.

Il direttore organizza, coordina e dirige l'attività dell'ente e sovraintende al personale dipendente in esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi dell'ente e sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente. Egli esercita, inoltre, tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto.

Art. 14.

Le entrate dell'ente sono costituite da:

a) proventi del patrimonio;

b) entrate di gestione;

c) un contributo annuale della Regione, da determinarsi con la legge di bilancio;

d) contributi di altri enti o istituti o di privati;

e) corrispettivi di prestazione a pagamento.

La gestione economico-finanziaria dell'ente è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e dalle altre norme che regolano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.

Art. 15.

Lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati dell'ente sono equiparati a quelli degli impiegati della Regione.

Lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati dell'ente, in ogni caso, non possono essere più favorevoli di quelli degli impiegati della Regione e sono disciplinati dalle norme in vigore per questi ultimi.

Ogni variazione di stato giuridico e di trattamento economico degli impiegati della Regione si estende automaticamente agli impiegati dell'ente con esclusione della riparametrazione.

Il consiglio di amministrazione prenderà atto della singola variazione con proprio provvedimento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore di quella, soprattutto agli effetti della imputazione della eventuale maggiore spesa.

Art. 16.

Il personale assunto per tempo indeterminato a seguito di deliberazione, perfetta ed esecutiva, del consiglio di amministrazione della latteria didattica « P. Marconi » e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel livello funzionale corrispondente alla qualifica di assunzione, sulla base della tabella di corrispondenza di cui al successivo art. 18.

L'inquadramento in ruolo è subordinato all'accertamento del possesso di tutti i requisiti per l'accesso al pubblico impiego, con la sola eccezione del requisito dell'età, e al superamento di un esame volto ad accertare la idoneità professionale del singolo impiegato.

L'inquadramento in ruolo, verificate le condizioni di cui al precedente comma, avviene con le modalità di cui alle lettere *F*) e *G*) dell'art. 45 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, e ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La posizione economica individuale nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo di scatti e classi acquisiti e di eventuali assegni pensionabili.

Sono ammessi, per esigenze di servizio, il trasferimento e il comando del personale dall'ente alla Regione e viceversa; i relativi provvedimenti sono adottati di concerto tra le amministrazioni, sentiti i singoli impiegati interessati.

Art. 17.

Il consiglio regionale, sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'ente, da esprimersi entro sei mesi dall'insediamento sulla proposta tecnica della commissione di cui al comma seguente, provvederà con atto legislativo al riordino dei servizi sotto l'aspetto organico e funzionale.

E' istituita la commissione per i problemi dell'ordinamento dell'ente e per l'inquadramento del personale, così composta:

dal presidente dell'ente, o suo delegato, che la presiede;

da tre esperti in materie tecnico-amministrative;

da un rappresentante designato dal personale;

dal direttore dell'ente, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

Art. 18.

Sono approvate le seguenti tabelle:

TABELLA *A*

ORGANICO PROVVISORIO DELL'ENTE

Livelli funzionali	Posti
Direttore	1
Esperto	1
Istruttore	1
Collaboratore	7
Applicato	2
Operatore qualificato	3
Commesso	1
	16

TABELLA *B*

TABELLA DEGLI STIPENDI

Livelli funzionali	Stipendio annuo iniziale	Parametro
Direttore	5.994.000	333
Esperto	3.960.000	220
Istruttore	3.204.000	178
Collaboratore	3.006.000	167
Applicato		
Operatore specializzato	2.556.000	142
Operatore qualificato	2.340.000	130
Commesso	2.088.000	116
Ausiliario	1.800.000	100

TABELLA *C*

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LIVELLI FUNZIONALI DELL'ENTE E QUALIFICHE DELLA LATTERIA DIDATTICA « P. MARCONI ».

Livelli funzionali	Qualifiche
Direttore	—
Esperto	—
Istruttore	—
Collaboratore	Segretario principale Segretario esperto principale Esperto
Applicato	Preparatore di laboratorio
Operatore qualificato	Qualifiche operaie
Commesso	Commesso
Ausiliario	—

Art. 19.

Alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio di amministrazione provvede ad adottare, entro novanta giorni dal suo insediamento, lo statuto dell'ente e lo sottopone all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 20.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale provvederà, con proprio decreto, alla soppressione dell'ente morale « Latteria didattica » di Mas di Sedico.

Il residuo attivo del patrimonio dell'ente risultante dalla liquidazione sarà devoluto, per quanto non è disposto dallo statuto dell'ente stesso, alla comunità montana del Bellunese.

Art. 21.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. 59.

Contributi a favore delle amministrazioni provinciali per la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture viarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge ha per oggetto la concessione di contributi alle amministrazioni provinciali per la progettazione, la costruzione, la sistemazione ed il completamento di infrastrutture viarie.

I contributi sono concessi in conto capitale o in annualità costanti per venti anni, questi ultimi nella misura del 5 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2.

Lo stanziamento a carico del bilancio regionale per la concessione dei contributi in conto annualità, previsto in lire 2.000 milioni all'anno per venti anni, è così ripartito tra le amministrazioni provinciali:

a) Belluno . .	L.	250	milioni
b) Padova . .	»	300	»
c) Rovigo .	»	250	»
d) Treviso . .	»	300	»
e) Venezia . .	»	300	»
f) Verona	»	300	»
g) Vicenza . .	»	300	»

I contributi di cui sopra devono essere impiegati per l'esecuzione delle opere e secondo gli importi indicati nell'allegato elenco che fa parte integrante della presente legge.

Art. 3.

Lo stanziamento a carico del bilancio regionale per la concessione dei contributi in conto capitale previsto per l'esercizio 1980 in lire 2.800 milioni è così ripartito:

Amministrazione provinciale di Belluno:

lire 1.200 milioni per spese di progettazione di infrastrutture viarie di interesse regionale;

lire 1.200 milioni per lavori di completamento della strada provinciale n. 20 della « Val Fiorentina ».

Amministrazione provinciale di Treviso:

lire 200 milioni per progettazione di infrastrutture viarie d'interesse regionale.

Amministrazione provinciale di Venezia:

lire 200 milioni per progettazione di infrastrutture viarie d'interesse regionale.

Art. 4.

I progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo devono essere presentati alla giunta regionale a cura delle amministrazioni provinciali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Eventuali variazioni delle somme previste per ogni singolo progetto potranno essere autorizzate dalla giunta regionale nei limiti dei contributi assegnati ad ogni singola amministrazione provinciale, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo.

La spesa riconosciuta ammissibile per ogni singola opera comprende, oltre al costo dei lavori, gli importi necessari per le eventuali espropriazioni, l'imposta sul valore aggiunto, gli imprevisti e l'eventuale revisione prezzi.

L'approvazione dei progetti, l'esecuzione delle relative opere e l'erogazione dei contributi avvengono a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.

Art. 5.

Alla erogazione dei contributi in conto capitale per le spese di progettazione di cui all'art. 3 si provvede in unica soluzione con deliberazione della giunta regionale, su presentazione di idonea documentazione.

Art. 6.

Il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 33, concesso in favore della provincia di Venezia, può essere utilizzato per la realizzazione di infrastrutture viarie di collegamento al ponte di accesso alla zona portuale di Chioggia.

Art. 7.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1980, per complessive lire 4.800 milioni si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 196219760: « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » - (partita « Lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

La spesa di lire 2.000 milioni di cui al precedente art. 2, per gli esercizi successivi al 1980, troverà copertura nella spesa programmata della categoria I del titolo III del bilancio pluriennale 1980-82.

Art. 8.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196219760	L. 4.800.000.000	—
Fondo finale di cassa . .	—	L. 4.800.000.000
	L. 4.800.000.000	L. 4.800.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap 031003026. — Contributi in annualità alle provincie per costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture viarie (capitolo di nuova istituzione)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000

	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 031003039. — Contributi in unica soluzione alle provincie per costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture viarie (capitolo di nuova istituzione)	L. 2.800.000.000	L. 2.800.000.000
	L. 4.800.000.000	L. 4.800.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1980, n. **60**.

Contributi di cui all'art. 14, lettera B, della legge regionale 14 settembre 1977, n. 57, all'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto - I.R.S.E.V. Determinazioni per l'anno 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 19 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma di quanto disposto dall'art. 14, lettera *B*, della legge regionale n. 57/1977, il contributo annuo variabile in favore dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto - I.R.S.E.V., è determinato per l'anno 1980 in L. 258.000.000.

Art. 2.

Per gli esercizi finanziari successivi, l'ammontare del contributo di cui al precedente art. 1 sarà determinato dalla legge di bilancio.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione, per lire 258.000.000, del cap. 196219740. « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Contributo all'I.R.S.E.V. per il programma di attività di cui all'art. 14, lettera *B*, della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 196219740	L. 258.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 258.000.000
	L. 258.000.000	L. 258.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 194019648. — Contributo all'I.R.S.E.V. di cui all'art. 14, lettera *B* della legge regionale 14 settembre 1977, n. 57 (capitolo di nuova istituzione)	L. 258.000.000	L. 258.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 maggio 1980

p. *Il presidente*: CORTESE

(5434)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. **34**.

Disciplina del referendum abrogativo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 17 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 1.

Requisiti

Il referendum per la abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale di competenza del consiglio regionale è indetto quando lo richiedano trentamila elettori della regione, oppure tre consigli provinciali oppure tanti consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale.

Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini della presente legge, quelli di competenza del consiglio regionale, il cui oggetto è in rapporto con una situazione generale, settoriale o di categoria riferibile, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.

Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio, per lo statuto, per il regolamento del consiglio regionale e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato.

I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

Art. 2.

Promozione del referendum

I cittadini che intendono promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre, presentare apposita istanza scritta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

I promotori debbono essere muniti del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.

L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, completando la formula « volete che sia abrogato/a... » con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini semplici e chiari e riferito a problemi affini e ben individuati, della data, numero e titolo della legge, regolamento o atto amministrativo sul quale il referendum sia richiesto. Qualora si richieda referendum per abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonchè l'oggetto dell'atto amministrativo sui quali il referendum sia richiesto. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento e di uno o più oggetti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione. Può essere omessa l'indicazione dell'oggetto allorquando le altre indicazioni di per sè soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.

Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o amministrativi.

L'ufficio di presidenza tempestivamente informa della presentazione dell'istanza il consiglio regionale e il presidente della giunta, che ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione.

L'istanza volta a promuovere referendum non può essere presentata negli otto mesi che precedono la scadenza del consiglio regionale.

Art. 3.

Esame di legittimità del quesito

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, accerta se il quesito da porre agli elettori sia formulato in conformità alle disposizioni del precedente articolo.

L'ufficio di presidenza, ove accerti che il quesito contrasta con le suddette disposizioni, con provvedimento motivato ne dispone la reiezione.

Alla riunione dell'ufficio di presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione. A tal fine è inviato, ad almeno uno dei promotori, copia dell'avviso di convocazione della riunione. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

L'ufficio di presidenza delibera all'unanimità. Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il consiglio regionale entro quindici giorni dalla data della riunione dell'ufficio di presidenza.

Art. 4.

Raccolta delle firme

La raccolta delle firme deve essere effettuata su fogli di carta libera.

Ciascuno di essi deve recare, stampato in epigrafe a cura dei promotori, il quesito formulato nella istanza del referendum.

I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati, per la vidimazione, alla segreteria dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Un funzionario della segreteria dell'ufficio di presidenza appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e lo restituisce senza ritardo ai promotori, che ne rilasciano ricevuta.

La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.

Art. 5.

Autenticazione delle firme

L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e indicando il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o da un assessore o da un funzionario da lui delegato, o dal segretario di detto comune.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso, essa deve indicare il numero di firme raccolte.

Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o, comunque, impedito ad apporre la propria firma.

Ai fogli contenenti le firme autenticate debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Il sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinchè sia garantita l'effettiva disponibilità, secondo orari determinati, della persona preposta alle autenticazioni.

Art. 6.

Presentazione della proposta di referendum

La richiesta di referendum, corredata di tutta la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata dai promotori presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Un funzionario dell'ufficio, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale sono inoltre indicati nome, cognome e domicilio dei promotori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.

Art. 7.

Spese per l'autenticazione delle firme

Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della regione, che le liquida, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, in seguito alla dichiarazione di ammissibilità.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i promotori devono presentare, contestualmente alla richiesta, domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 8.

Richiesta del referendum da parte dei consigli provinciali o comunali

Le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali volte a richiedere referendum, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 2, devono essere trasmesse dai presidenti delle amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'ufficio di presidenza la deliberazione della terza amministrazione provinciale o dell'ultimo comune, il cui concorso sia necessario a realizzare le condizioni dell'art. 1.

L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'ufficio di presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo. Tale consiglio è considerato promotore agli effetti di cui agli articoli 3, 9, 17 e 18.

L'esame del quesito di cui all'art. 3 è effettuato sulla deliberazione del consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

Le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali debbono avere identico contenuto quanto alle disposizioni da sottoporre a referendum. Le deliberazioni aventi contenuto anche parzialmente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.

Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei consigli provinciali e comunali, vengano a mancare, prima della emanazione del decreto di indizione del referendum, le condizioni di cui all'art. 1.

Art. 9.

Ammissibilità del referendum

Sull'ammissibilità della richiesta di referendum con riguardo ai limiti, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo statuto e dalla presente legge, delibera all'unanimità l'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro trenta giorni dal deposito della richiesta stessa.

Alla riunione dell'ufficio di presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione. A tal fine è inviata, ad almeno uno dei promotori, copia dell'avviso di convocazione della riunione. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il consiglio regionale entro quindici giorni dalla data della riunione dell'ufficio di presidenza.

Qualora l'ufficio di presidenza del consiglio riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della prescritta documentazione, può stabilire un termine per le eventuali sanatorie o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

Di tale decisione il presidente del consiglio regionale è tenuto a dare tempestiva comunicazione ai promotori, perchè procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

Le delibere dichiarative della inammissibilità delle richieste devono essere comunicate tempestivamente al presidente della giunta regionale, che ne cura la pubblicazione integrale sul Bollettino ufficiale della Regione.

Non può essere ripresentata istanza di referendum sullo stesso oggetto se non sia trascorso almeno un anno dalla pubblicazione della delibera di inammissibilità.

Titolo II

SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Art. 10.

Indizione del referendum

Le delibere dichiarative dell'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo devono essere trasmesse tempestivamente al presidente della giunta regionale ai fini di cui al presente articolo.

Il referendum viene effettuato due volte all'anno, in una domenica dei mesi di maggio e di novembre.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, indice entro il 31 gennaio i referendum da effettuarsi nel mese di maggio ed entro il 31 luglio quelli da effettuarsi nel mese di novembre.

La votazione da tenersi nel mese di maggio concerne tutti i referendum le cui deliberazioni siano pervenute al presidente della giunta entro il 15 gennaio; la votazione da tenersi nel mese di novembre concerne tutti i referendum le cui deliberazioni siano pervenute entro il 15 luglio.

Il decreto del presidente deve indicare la data ai sensi del secondo comma ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

Il decreto del presidente è pubblicato senza ritardo nel Bollettino ufficiale della Regione, notificato al commissario del Governo e al presidente della corte d'appello di Bologna e comunicato ai sindaci e ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.

Il presidente della giunta dovrà inoltre dare notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi a cura dei sindaci almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.

Art. 11.
Periodi di sospensione del referendum

Non può essere effettuato referendum:

a) nei sei mesi che precedono la scadenza del consiglio regionale;

b) in caso di anticipato scioglimento del consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo consiglio regionale;

c) nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo consiglio regionale;

d) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche, referendum nazionali o elezioni amministrative che riguardino almeno la metà dei comuni o delle province della Regione o comunque la metà degli aventi diritto al voto.

Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà nella prima tornata successiva, nella data che sarà tempestivamente fissata dal presidente della giunta regionale, con decreto da emanarsi secondo le modalità previste dall'articolo precedente.

Art. 12.
Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo

Qualora, prima della data di svolgimento del referendum abrogativo, sia intervenuta l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dichiara che le operazioni relative non hanno più corso.

Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale ovvero sia accompagnata da altra disciplina della stessa materia, il presidente della giunta regionale, su parere vincolante dell'ufficio regionale per il referendum costituito presso la corte d'appello di Bologna, stabilisce con decreto se la consultazione popolare debba avere egualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato nè i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente nè i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni.

Allorchè la nuova disciplina di cui al precedente comma entri in vigore successivamente al termine di affissione dei manifesti previsto dall'ultimo comma dell'art. 10, il presidente della giunta, con lo stesso decreto, rinvia lo svolgimento del referendum alla successiva tornata, fissando la data di convocazione degli elettori.

Ai decreti di cui al presente articolo si applicano le forme di pubblicità previste dal sesto e settimo comma dell'art. 10.

Art. 13.
Disciplina della votazione

Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinate dalle disposizioni del testo unco delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Alla costituzione e alla composizione degli uffici elettorali di sezione si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 14.
Certificati elettorali

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno antecedente alla data di chiamata alle urne.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal ventesimo giorno antecedente alla data di chiamata alle urne.

Art. 15.
Ufficio regionale e uffici provinciali per il referendum Ufficio elettorale

Entro quaranta giorni dalla data del decreto di indizione del referendum, presso la corte d'appello di Bologna e presso il tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti, rispettivamente, l'ufficio regionale e gli uffici provinciali per il referendum.

L'ufficio regionale è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti, per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto da un presidente, da tre scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario, secondo quanto dispone il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Art. 16.
Operazioni di voto

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla giunta regionale e devono possedere le caratteristiche dei modelli riprodotti nelle tabelle *C*) e *D*) allegate alla legge statale 22 maggio 1978, n. 199, con la dicitura: « Referendum abrogativo regionale ».

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata nel decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.

Art. 17.
Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati da persona munita di mandato, autenticato da notaio, del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico e, per l'ufficio regionale, del presidente o del segretario regionale del partito.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto del presidente della giunta regionale di indizione del referendum.

Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Art. 18.

Proclamazione dei risultati

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.

La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale e al commissario del Governo.

Art. 19.

Reclami

Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 20.

Dichiarazione di avvenuta abrogazione

Qualora il risultato del referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il presidente della Regione può ritardare, nel decreto stesso, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 21.

Risultato del referendum contrario all'abrogazione

Qualora il risultato del referendum abrogativo sia contrario all'abrogazione, il presidente della giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'ufficio regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.

La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Disposizioni applicabili

Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli articoli 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.

Art. 23.

Spese

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum abrogativo, nonchè quelle previste dal precedente art. 7, fanno carico alla Regione.

Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza della presente legge, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 13 maggio 1980

TURCI

(5775)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802440)